

**CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E IL COMUNE DI CANDIA CANAVESE FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE NATURALISTICA DELL'AREA PROTETTA GESTITA DALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DENOMINATA PARCO NATURALE DEL LAGO DI CANDIA E S.I.C. DI RETE NATURA 2000 – IT 1110036 – LAGO DI CANDIA.**

Vista la legge regionale del Piemonte, 29 giugno 2009, n. 19, che riorganizza, secondo criteri di semplificazione e riduzione dei livelli di governo, tutti gli Enti di Gestione delle Aree Naturali del Sistema delle Aree Protette del Piemonte, ed in particolare:

- l'art. 7, che incarica i soggetti gestori — e quindi la Provincia di Torino (poi Città Metropolitana) — per le Aree Protette e S.I.C. ad essi affidate di perseguire, tra le altre, le seguenti finalità generali:
- tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni;
- promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura dell'educazione ambientale;
- integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori con gli obiettivi e le strategie generali della rete ecologica regionale;
- favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme associative a sostegno delle azioni volte al raggiungimento delle finalità delle Aree Protette e S.I.C.;
- tutelare, gestire e ricostruire, per i Parchi naturali e S.I.C. nello specifico, gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono gli habitat necessari alla conservazione ed arricchimento della biodiversità;
- l'art. 10 che individua, riconfermandole, quelle già esistenti, definendo “a gestione provinciale” i Parchi Naturali del Lago di Candia, del Monte San Giorgio, del Monte Tre Denti — Freidou, di Conca Cialancia, Del Colle del Lys, della Rocca di Cavour (comma 2, lett. b) e le Riserve Naturali dello Stagno di Oulx e dei Monti Pelati (comma 2, lett. d);
- l'art. 11, che consente alle province (ed alla Città Metropolitana) di stabilire autonomamente la forma di gestione delle Aree Protette loro trasferite, individuando modalità di gestione coerenti con la peculiarità della materia e con le sensibilità dei territori coinvolti;
- l'art.12, che conferma l'affidamento alla Provincia di Torino (ora Città Metropolitana) della gestione

**PREMESSO CHE**

- tra la Città Metropolitana di Torino e il Comune di Candia Canavese sono stati individuati campi comuni di interesse e di lavoro nei rispettivi programmi volti alla valorizzazione, protezione, gestione del patrimonio ambientale e naturalistico delle Aree Protette, alla sostenibilità ambientale, all'informazione, alla documentazione, alla ricerca, alla formazione ed alla didattica;
- come indicato al punto 4 dell'art.1 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino, la città metropolitana coordina la propria attività con quella dei Comuni singoli o associati del suo territorio, in conformità ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di condivisione democratica nel rispetto della cultura di governo e della esperienza amministrativa dei comuni.

- tra gli obiettivi territoriali metropolitani, la valorizzazione delle risorse naturali dell'Area Protetta Parco Naturale del Lago di Candia e S.I.C. è uno degli obiettivi programmatici e scientifici;
- per gestire le attività previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità e della Rete Natura 2000, risulta indispensabile disporre dell'uso delle proprietà comunali situate all'interno dell'area protetta, compatibilmente con le attività o destinazioni d'uso già in essere

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

La Città Metropolitana di Torino (C.F. Ente 01907990012), in persona del Consigliere delegato per l'Ambiente Gianfranco Guerrini, in qualità di legale rappresentante, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, la quale interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Città Metropolitana di Torino, autorizzato alla sottoscrizione con decreto del 13/01/2022, n. 1

E

Il Comune di Candia Canavese (C.F. Ente 01769350016), in persona del Sindaco Mario Carlo Secondo Mottino, domiciliato per la carica presso la sede di tale Ente, la quale interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Candia Canavese, autorizzato alla sottoscrizione con delibera del Consiglio Comunale n.....del 15 dicembre 2023

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 — Finalità della convenzione**

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione in quanto definiscono obiettivi e finalità dell'accordo, al fine di dotarsi di uno strumento amministrativo che consenta alla Città Metropolitana maggiore capacità gestionale di ogni Area Protetta a lei trasferita, ma sempre in accordo con il Comune proprietario dei terreni/strutture, quali individuate dalla L.R. n. 19/2009 e s.m.i. e a definire, a tale fine, i rapporti tra la Città Metropolitana di Torino ed i Comuni interessati, con lo scopo di:

- elaborare i rispettivi programmi volti alla valorizzazione, protezione, gestione del patrimonio ambientale e naturalistico delle aree protette alla sostenibilità ambientale, all'informazione, alla documentazione, alla ricerca, alla formazione ed alla didattica;
- realizzare tutte le intese possibili di collaborazione al fine di contribuire agli scopi citati, che rientrano nei fini istituzionali e statutari della Città Metropolitana di Torino e dei Comuni;
- valorizzare le risorse naturali delle Aree Protette metropolitane, in quanto uno degli obiettivi programmatici e scientifici della Città metropolitana;
- valorizzare le peculiarità anche sportive e turistiche che rientrano nella storia e nelle antiche tradizioni di Candia.

Attraverso la presente convenzione le parti intendono realizzare una collaborazione per la gestione dei terreni, strutture/proprietà del Comune, inserite nell'Area Protetta Parco Naturale del Lago di Candia e S.I.C., di cui All. A alla presente Convenzione, da adibirsi anche a iniziative comuni, concordate fra le parti, di promozione e valorizzazione dell'Area a

fini naturalistici, didattici, culturali, scientifici, ricreativi e sportivi e realizzare una serie di strumenti ed attività comuni idonei alla valorizzazione, protezione, gestione del patrimonio ambientale e naturalistico delle aree protette alla sostenibilità ambientale, all'informazione, alla documentazione, alla ricerca, alla formazione ed alla didattica.

Gli obiettivi che le parti si prefiggono sono:

- gestire, curare e mantenere gli habitat presenti, la dotazione delle attrezzature esistenti, nonché effettuare l'ordinaria manutenzione delle proprietà comunali oggetto della presente convenzione e provvedere alla loro riqualificazione ambientale, anche attraverso finanziamenti europei, statali, regionali;
- coordinare le proprie attività volte a promuovere la tutela naturalistica e conservazionistica ambientale, lo sviluppo culturale, didattico e scientifico anche con attività formative sul campo per la preparazione degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- promuovere l'informazione ambientale e lo sviluppo culturale, formativo e sociale verso il pubblico tramite iniziative, incontri, conferenze, ed apposita segnaletica informativa sviluppare rapporti di collaborazione anche con Enti ed Istituzioni pubbliche e private per la promozione e la valorizzazione del territorio insistente nell'Area Protetta Parco Naturale del Lago di Candia e S.I.C.;

La Città Metropolitana di Torino ed il Comune si impegnano congiuntamente alla realizzazione degli obiettivi descritti agli art. 2 e 3.

## **Art. 2 — Oggetto della convenzione**

Il Comune al fine di ottemperare alle normative europee, nazionali e regionali in tema di tutela e valorizzazione delle Aree Protette e della biodiversità, affida alla Città Metropolitana di Torino, per la durata di anni dieci, la manutenzione ordinaria dei seguenti terreni e le seguenti strutture/proprietà immobiliari del Comune situate all'interno dell'area protetta Parco Naturale del Lago di Candia e S.I.C. (v. elenco All. A), come evidenziate nell'allegata planimetria (All. B) affinché le stesse possano rispondere nel modo più opportuno ai requisiti di naturalità, funzionalità e fruizione, previste da tali norme.

Per la struttura denominata "centro visite" (mappale foglio 24 – particella 22), il Comune di Candia concede il diritto di superficie alla Città Metropolitana di Torino per anni 30 ( trenta ), a partire dalla sottoscrizione della presente.

Al Comune sarà garantito l'accesso all'area esterna della struttura e al bagno per iniziative didattiche, culturali, turistiche e ambientali, a seguito di preventiva richiesta alla Città metropolitana.

Il Comune mantiene comunque la disponibilità delle strutture di cui all'oggetto e la responsabilità per la custodia, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., ad eccezione del Centro visite la cui responsabilità per la custodia è, per il periodo del diritto di superficie, di città metropolitana di Torino.

## **Art. 3 — Impegni della Città Metropolitana**

La Città Metropolitana si impegna in particolare:

- a conservare gli *habitat* ed i sistemi naturali presenti, elaborare e coordinare i progetti di valorizzazione naturalistica, di didattica ambientale e di promozione dell'area protetta;

- ad effettuare, secondo le finalità previste al precedente capoverso, la manutenzione ordinaria dei terreni e delle strutture esistenti nell'area quali sentieri, percorsi, aree di sosta attrezzate, nonché delle infrastrutture (es. passerelle, ponticelli, etc.) già presenti, o che verranno realizzati in futuro con ulteriori progetti, posti su terreni comunali; gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti dalla Città Metropolitana si intendono formalmente autorizzati dal Comune con la presente Convenzione; Le passerelle per la posa delle reti degli ornitologi, realizzate dalla Provincia di Torino (poi Città Metropolitana), nel 2015 dovranno essere predisposte adeguatamente al fine di evitare l'accesso al pubblico per motivi di sicurezza.

#### **Art. 4 — Impegni del Comune**

Il Comune si impegna in particolare:

- a mettere a disposizione a titolo gratuito i terreni di proprietà e la strutture concordate ( imbarcadero comunale ) che si rendessero necessarie per la corretta funzionalità dell'area protetta;
- a mantenere la destinazione pubblica delle proprietà oggetto della presente convenzione;
- a cooperare con la Città Metropolitana di Torino per la raccolta e rimozione dei rifiuti;
- a collaborare con la Città Metropolitana in qualità di soggetto gestore dell'area protetta e S.I.C. alla partecipazione a finanziamenti europei, nazionali e regionali mettendo a disposizione le aree necessarie alla realizzazione dei progetti candidabili per il tempo previsto dai rispettivi bandi, secondo la reale disponibilità delle stesse.

il Comune si riserva, nelle strutture/proprietà oggetto della presente Convenzione, in caso di mancata attività della Città Metropolitana di Torino, di eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e, comunque, tutti i lavori necessari per consentire la conservazione e la tutela dei beni patrimoniali di sua proprietà.

#### **Art. 5 — Durata**

La presente convenzione produce effetti dal giorno della sottoscrizione con durata fino al 31/12/2033.

Detto periodo costituisce l'arco temporale di tutte le attività individuate dalla intesa medesima.

Alla scadenza le parti si riservano, anche sulla base degli esiti di tale collaborazione, l'eventuale rinnovo della convenzione.

Il diritto di superficie di cui all'art. 2, inerente alla struttura denominata "centro visite" (mappale foglio 24 – particella 22), è riconosciuto alla Città Metropolitana di Torino per anni trenta - decorrenti dalla sottoscrizione della presente. L'eventuale mancato rinnovo della convenzione non costituisce causa di estinzione dello stesso.

La convenzione non potrà essere modificata ma esclusivamente integrata con ulteriori clausole concordate fra le parti.

#### **Art. 6 — Recesso**

Nel caso in cui una parte intenda recedere dal presente accordo dovrà dare comunicazione all'altra parte almeno sei mesi prima della data di recesso, facendo salvi gli obblighi eventualmente già assunti e in corso di attuazione.

La facoltà di recesso sarà esercitabile solo dopo il primo anno di attuazione della presente intesa.

#### **Art. 7 — Tutela dati personali**

I dati personali, utilizzati esclusivamente ai fini della conclusione della presente intesa, sono trattati e tutelati ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché alle modifiche introdotte dal GDPR (General Data Protection Regulation), a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679, per adeguarsi al quale la Città Metropolitana di Torino ha aggiornato le sue politiche sulla privacy.

#### **Art. 8 — Controversie**

Per qualsiasi eventuale controversia dovessero insorgere relativamente alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Ivrea.

#### **Art. 9 - Norma finale**

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto ed a completamento del medesimo, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dalla legislazione vigente.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Candia, \_\_\_\_\_

Per la Città Metropolitana di Torino : il Consigliere delegato per l'Ambiente Gianfranco GUERRINI

Per Il Comune di Candia : il Sindaco Mario Carlo Secondo MOTTINO